

Allegato “1”

INDIRIZZI OPERATIVI PER IL SOCCORSO DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA

RIFERIMENTI NORMATIVI:

- *L. 157 del 11/02/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”*
- *L.R. n. 3 del 12/01/1994 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157”*
- Decreto del Ministero dell’Ambiente del 19 aprile 1996 Elenco delle specie che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione
- D.P.R. 31 marzo 1979, pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 1979, n. 125.
- *L.R. n. 59 del 20/09/2009 ” Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo).*
- *Dlgs 289/1992 “Codice della Strada”*
- *DGRT 943 del 06-10-2015 Approvazione delle Linee guida per l’istituzione del Soccorso Animali.*
- *L.R. 22/ 2015 Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56.*

PREMESSA

Gli interventi di soccorso oggetto del presente documento sono limitati al campo di applicazione della legge 157/1992, ovvero alle specie di fauna selvatica omeoterma. L’attività di soccorso della fauna selvatica omeoterma, derivante dalle competenze attribuite alle Province dalla L.R. 3/1994 e successivamente confluite nelle competenze della Regione, in applicazione della L.R. 22/2015, costituisce un elemento operativo che si inserisce nel contesto degli interventi e delle funzioni che hanno come finalità la conservazione delle popolazioni delle specie oggetto di tutela ed il benessere animale .

Lo scopo del presente atto è quello di garantire livelli omogenei di intervento su tutto il territorio regionale, attraverso la definizione di indirizzi operativi univoci, che contemplano competenze e modalità di erogazione uniformi dei servizi di pronto soccorso e recupero della fauna selvatica rinvenuta in difficoltà.

Nel contempo vi è l’obiettivo di intensificare l’attività di informazione e sensibilizzazione del pubblico, finalizzato ad indirizzare la cittadinanza verso un giusto approccio nei confronti della fauna selvatica ed evitare che i cittadini adottino comportamenti di soccorso improvvisati che potrebbero rivelarsi inutili, dannosi o addirittura costituire atti illeciti (prelievo dal luogo di rinvenimento di uova, nidi, neonati e adulti di fauna selvatica) .

Il presente documento vuole dunque anche divulgare conoscenze utili per un corretto svolgimento delle “operazioni” di soccorso alla fauna selvatica: infatti se da una parte soccorrere un animale selvatico in difficoltà è un gesto di alta sensibilità, dall’altra è necessario essere consapevoli che un intervento errato può pregiudicarne la salute e la successiva possibilità di essere reimpresso allo stato libero.

Risultano a tale scopo decisive le informazioni da fornire al privato, mirate a garantire non solo maggiori possibilità di cura e recupero dell’animale soccorso ma anche l’incolumità del cittadino che si trova, spesso suo malgrado, ad intervenire per primo.

Evidentemente, trattandosi di animali che vivono allo stato libero, è poi importante che l’operazione di soccorso, prevedendo necessariamente l’intervento umano, venga limitata ai soli casi strettamente necessari in cui, per assenza di integrità fisica (animale ferito o malato) o per circostanze esterne che ne limitano le funzioni biologiche (animali intrappolati in recinzioni, canali

ed invasi), il soggetto su cui si interviene sia impossibilitato al ritorno alla vita autonoma nel suo ambiente naturale.

La struttura operativa di monitoraggio e valutazione, individuata dalla presente Delibera, svolge funzioni referenziali e di riprogrammazione dell'attività.

INDIRIZZI OPERATIVI DI SOCCORSO DELLA FAUNA SELVATICA IN DIFFICOLTÀ':

La procedura di soccorso si attiva a seguito di:

- segnalazione
- soccorso diretto da parte del cittadino
- rinvenimento o consegna da parte del cittadino

Nei casi di esemplari di fauna selvatica in difficoltà o feriti in incidenti stradali, il cittadino è tenuto a darne segnalazione prima possibile e comunque entro 24 ore all'autorità territoriale competente che provvederà (attraverso il Centralino unico) ad attivare gli operatori competenti al soccorso.

Sono da evitare tentativi di soccorso e manipolazioni improvvisate, che potrebbero essere potenzialmente rischiose per la sicurezza del cittadino e controproducenti per la cura ed il recupero con successo dell'animale. Parimenti sono da evitare interventi inappropriati, che esponano animali sani ai rischi di manipolazione e trasporto, nonché alle incertezze di una custodia ed una ipotetica re-immissione, come pure di sviluppo di atteggiamenti di confidenza e domesticazione.

Nel caso di presa in consegna da parte del cittadino, la segnalazione dovrà essere formalizzata entro 24 ore dall'evento presso la Polizia Provinciale o Polizia Municipale competente per territorio, per le istruzioni di consegna presso un Cras autorizzato o Rifugio faunistico collegato al Cras.

Sono vietate attività di soccorso di soggetti o Associazioni non coordinate o previste nel Piano operativo.

Soggetti coinvolti: chi segnala, chi riceve, chi interviene.

- Chi segnala:** privato cittadino, chiunque rinvenga un animale selvatico in difficoltà.

Il ruolo di questa figura, di norma privo di conoscenze specifiche sul soccorso della fauna selvatica, è decisivo per avere informazioni corrette e precise riguardo l'intervento da effettuare.

Cosa va segnalato :

1. il tipo di fauna ritrovata (specie, categoria, razza ecc.);
2. il motivo dell'intervento:
 - a) animale difficoltà/ ferito/malato (comma 1 art. 38 l.r. 3/94 competenza sanità);
 - b) animale pericoloso;
 - c) animale deceduto (intervento su carcassa di competenza comunale);
3. il luogo del rinvenimento (località, comune e altre informazioni utili) e l'orario
4. le ipotetiche cause che si presume abbiano provocato la situazione
5. il numero telefonico di chi segnala

La segnalazione non dà diritto a successiva informazione o alcun titolo di possesso sull'animale.

- Chi riceve:** operatori preposti (Centralino Unico).

A queste figure è affidato il compito di ricevere correttamente dal segnalante tutte le informazioni utili e trasmetterle all'operatore del soccorso, procedendo a:

- i. indicare subito al segnalante le corrette prassi di sicurezza individuale;
- ii. Valutare il livello di EMERGENZA dell'intervento, che potrà essere effettuato nei tempi ritenuti adeguati al caso.
- iii. Individuare ed attivare gli operatori competenti per quello specifico intervento.

Costituiscono informazioni essenziali :

1. tipo di fauna rinvenuta (specie, categoria, razza ec...):
2. il motivo dell'intervento
3. animale difficoltà/ ferito/malato (comma 1 art.38 l.r. 3/94 competenza sanità);
4. animale pericoloso;
5. animale deceduto (intervento su carcassa di competenza comunale);
6. il luogo del rinvenimento (località, comune e altre informazioni utili) e l'orario
7. le ipotetiche cause che si presume abbiano provocato la situazione
8. il numero telefonico di chi segnala
9. presenza o meno sul posto di personale di forze di polizia.

In funzione delle informazioni ricevute, il ricevente è tenuto a:

indicare le corrette prassi di sicurezza individuale al segnalante:

- devono essere richiamati tutti gli accorgimenti che mettono in sicurezza il segnalante, sia quelli che riducono il rischio ambientale (es. accensioni delle luci di emergenza, posizionamento del triangolo, il giubbotto, spostamento dell'auto ecc.) che quelli inerenti la pericolosità dell'animale;
- in caso di mammiferi di dimensioni medio-grandi (cervi, caprioli, daini, tassi, istrici, volpi, ecc.) va comunicata la necessità di adozione di **precauzioni di massima sicurezza**, in quanto si tratta di animali che, nonostante l'aspetto talvolta mansueto, costituiscono sempre potenziale pericolosità.
- in caso di uccelli, dopo aver cercato di individuare di che specie si tratti (di terra, acquatici, rapaci, innocua o pericolosa), se possibile, va segnalato lo specifico pericolo: nel caso di uccelli acquatici (es. aironi, gabbiani, cormorani ecc.) è necessario rendere nota la tendenza a mirare con il becco istintivamente agli occhi del recuperatore, nel caso dei rapaci il serio rischio di essere feriti con artigli e/o becco;

-al fine di limitare gli interventi ai soli casi di necessità, è inoltre compito del ricevente informare il segnalante che in caso rinvenimento di cuccioli di mammiferi (lepre, capriolo etc...) o nidiacei, è importante non toccare gli animali e lasciarli dove si trovano, spiegando che nella maggior parte dei casi non si tratta di situazioni di difficoltà o di abbandono, ma solamente di allontanamento spontaneo dei genitori, attuato per motivi di difesa della prole. Ad eccezione di soggetti feriti od in pericolo imminente accertato, in questi casi l'intervento è da effettuarsi solo dopo aver verificato la perdita delle cure parentali mediante un periodo di osservazione a distanza. E' inoltre importante invitare il segnalante a lasciare l'animale da solo, senza toccarlo, eventualmente procedendo a successivi controlli delle sue condizioni, per valutare se il soccorso sia realmente necessario.

I soggetti competenti per le attività di soccorso sono:

A. per tutte le attività di soccorso e recupero della fauna selvatica di cui al comma 1 dell'art. 38 l.r. 3/1994 è competente l'ASL o il soggetto titolare della convenzione da essa designato.

B. Per gli animali (uova, covate e piccoli nati) ai sensi dell'art. 38 comma 2 l.r. 3/1994, è competente il Comune o la struttura/soggetto dallo stesso comune individuata/o per il recupero su istruzione della Polizia Municipale, nel caso in cui il Comune non dia indicazioni in tal senso, interviene l'ASL o il soggetto titolare della convenzione da essa designato. In ogni caso gli oneri sono a carico del Comune.

C. La fauna selvatica minacciata da operazioni colturali ai sensi dell'art.38, comma 3, l.r. 3/1994 è a carico del Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca in mare e Rapporti con i Gruppi Locali di Azione della Pesca (FLAGS). Pesca in acque interne o Ente da esso designato.

D. Per le attività di ritiro delle carcasse di animali selvatici, ai sensi dell'art.29, comma 3, L.R. 59/2009 sono competenti le Amministrazioni comunali anche col supporto della struttura di protezione civile del comune. Qualora le Amministrazioni comunali siano inadempienti gli interventi sono effettuati dall'ASL territoriale competente o dal soggetto titolare della convenzione da essa designato. In ogni caso gli oneri sono a carico del Comune.

□ **Chi interviene**

- A. Per tutte le attività di soccorso e recupero di cui al dell'art.38, comma 1, l.r.3/94, la ASL o il soggetto titolare della convenzione da essa designato.
- B. Per tutte le attività di cui all'art.38, comma 2, l.r.3/94 le Amministrazioni Comunali: qualora queste siano inadempienti le mansioni verranno effettuate dai soggetti di cui al punto A. In ogni caso gli oneri sono a carico del Comune.
- C. Per tutte le attività di cui all'art.38, comma 3 l.r.3/94 (fauna selvatica minacciata da operazioni colturali) il Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca in mare Rapporti con i Gruppi Locali di Azione della Pesca (FLAGS). Pesca nelle acque interne o Ente delegato (ATC).
- D. Per le attività di ritiro delle carcasse di animali selvatici, ai sensi dell'art.29, comma 3, L.R. 59/2009 sono competenti le Amministrazioni comunali anche col supporto della struttura di protezione civile del comune. Qualora le Amministrazioni comunali siano inadempienti gli interventi sono effettuati dall'ASL territoriale competente o dal soggetto titolare della convenzione da essa designato. In ogni caso gli oneri sono a carico del Comune.

Gli Operatori competenti al soccorso, attraverso il loro Referente coordinatore, devono essere attivati in forma esclusiva dal ricevente, che provvederà a trasmettergli tutte le informazioni utili ricevute dal segnalante.

Il personale che effettua il soccorso dovrà tenere conto:

- **della valutazione e definizione del livello di EMERGENZA dell'intervento.**

Individuare il giusto LIVELLO di EMERGENZA costituisce una fase decisiva del processo, necessaria per definire l'immediatezza e successivamente l'appropriatezza dell'intervento, garantendo l'efficacia del soccorso ed un razionale utilizzo delle risorse disponibili.

Il Referente coordinatore dovrà far confluire i mezzi con carattere d'urgenza laddove esiste un maggiore stato di sofferenza dell'animale e dove le problematiche di contesto (es. elevato rischio per la sicurezza pubblica, incidenti stradali, ecc.) non consentono il rinvio delle operazioni di soccorso.

Sarà poi compito di chi effettua l'intervento, decidere come e quando impiegare risorse maggiori (appropriatezza dell'intervento) nella cura e nel recupero, in funzione delle proprie conoscenze etologiche e cliniche, nonché del maggiore o minore interesse conservazionistico della specie faunistica soccorsa .

- **dello stato di pericolo** derivante dal tipo di animale soccorso e dal contesto ambientale, allo scopo di evitare la propria esposizione a rischi eccessivi e ingiustificati;
- **del rispetto dei protocolli di soccorso** previsti negli appositi atti di convenzione per tutte le fasi d'intervento (primo intervento, stabilizzazione, trasporto, cura, degenza presso centri specializzati e reintroduzione nell'ambiente naturale)
- **della necessità di procedere alla cura ed al recupero dell'animale in funzione di INDICI DI APPROPRIATEZZA** derivanti non solo dalle proprie conoscenze etologiche e cliniche, ma anche dal livello di tutela attribuita dalla norma di riferimento a ciascuna specie di fauna selvatica (vedi tabella), con eventuale ricorso ad interventi di soppressione eutanasica nel caso in cui non sia garantito il benessere e la qualità della vita dell'animale sia in rapporto alla diagnosi con conseguente prognosi infausta che al deficit funzionale residuo nonostante le cure del caso .

Indici di appropriatezza

La norma di riferimento (legge 157/92) attribuisce alle specie di fauna selvatica omeoterma tre diversi livelli di tutela: particolarmente protette, non cacciabili, cacciabili.

In questo documento i livelli di tutela si traducono in altrettanti indici di appropriatezza di cui il titolare dell'intervento, ferme restando le valutazioni legate alle proprie conoscenze etologiche e cliniche, deve tener conto nell'espletamento del soccorso, in funzione delle risorse che ritiene debbano essere investite ai fini della cura e del recupero della fauna rinvenuta in difficoltà.

L'attribuzione di indici di appropriatezza di diverso livello, costituisce insieme alle valutazioni professionali di carattere medico ed etologico, un ulteriore elemento per la scelta del tipo di azioni da intraprendere ed allinea il soccorso della fauna selvatica al quadro di tutela previsto dalle norme di riferimento ((L. 157/92 – L.R. 3/94), consentendo un razionale investimento delle forze disponibili, da dirottare in forma prioritaria verso le specie di fauna selvatica di maggiore interesse conservazionistico.

Nella tabella sottostante si riportano gli indici di appropriatezza di intervento da adoperare in sede di coordinamento degli interventi di soccorso, collegati alle diverse specie di fauna selvatica omeoterma, in funzione del livello di tutela indicato dalla normativa. I costi generati da interventi di recupero di uova, pullus e piccoli nati sono comunque addebitati alle Amministrazioni Comunali. Le stesse possono convenzionarsi in via autonoma con strutture riconosciute ai sensi delle presenti linee di indirizzo.

LIVELLO DI TUTELA (L. 157/92 – L.R. 3/94)	Livello appropriatezza D'INTERVENTO	SPECIE
Specie particolarmente protette	Molto alto	Tutte le specie di cui all'art. 2 comma 1 della L. 157/92
Specie non cacciabili	alto	Specie autoctone escluse dagli artt. 2 e 18 della L. 157/92
Specie cacciabili	medio	Specie di cui all'art.18 comma 1 della L.157/92
Specie per le quali sono	basso	- cinghiale

previsti piani di riduzione numerica		<ul style="list-style-type: none"> - capriolo - daino - cervo - cornacchia grigia - gazza - volpe - storno - coniglio selvatico - minilepre - piccione - gabbiano reale - nutria - ecc...
Specie Aliene o extra L. 157/92	Molto basso	<ul style="list-style-type: none"> Nutria Silvilago Tartaruga palustre americana

STRUTTURE

L'operatività del sistema Regionale di Soccorso utilizza strutture, riconosciute dalla Regione, sulla base di requisiti strutturali e gestionali.

Le strutture sono definite come ambito di applicazione del Dlgs 135/22 art. 1 comma 2) lettera f) (rifugi per animali) . Il Decreto di riconoscimento prevede limiti di ambito e di specie, in coerenza con le caratteristiche del territorio.

Le tipologie di strutture sono:

- Centro Recupero Animali Selvatici-(CRAS)finalizzato alla terapia e custodia temporanea di animali di più specie diverse. Ai sensi del Reg. Com. n. 429/2016 trattasi di stabilimento confinato;
- Santuario - Rifugio faunistico finalizzato alla custodia temporanea di animali, collegato ad un Cras di riferimento, ai fini di svezzamento o riabilitazione, custodia protratta di soggetti non recuperabili, anche per specie. Ai sensi del Reg. Com. n. 429/2016 trattasi di stabilimento confinato.
- Centro Regionale per la tutela e conservazione di Animali Selvatici, per custodia di animali non reintroducibili in natura, eventualmente diversificato per specie e per la conservazione *ex situ* di specie di interesse regionale .Ai sensi del Reg. Com. n. 429/2016 trattasi di stabilimento confinato

Queste strutture, diversificate per funzioni, ambito, gestione e linea di finanziamento, operano, dopo riconoscimento regionale, in modo coordinato all'interno del sistema, garantendo accessi tracciati e rispetto dei principi e procedure. Le strutture devono essere distinte e separate dalle strutture "canile".

Le strutture sopra indicate operano con personale volontario e non, sotto il controllo veterinario della struttura stessa. Alcune attività svolte in queste strutture possono, sotto la responsabilità dei medici veterinari ad esse afferenti, essere delocalizzate per periodi di tempo limitati.

- I requisiti obbligatori per il riconoscimento dei Cras e Centri regionali per la tutela e conservazione di animali selvatici sono:
 - Strutture autorizzate dagli enti competenti
 - Medico Veterinario Responsabile e garanzia di assistenza h24
 - Presenza all'interno della struttura di ambulatorio veterinario o medicheria o, in alternativa, convenzione con struttura sanitaria esterna.
 - Dimensioni e limiti di presenza animali in base alla capienza della struttura tenendo conto del rispetto dei migliori standard di gestione per gli animali in rapporto alle loro esigenze fisiologiche ed etologiche specie specifiche
 - Competenza tecnica del personale dimostrata e comunicata.
 - Garanzie di biosicurezza con protocollo definito e comunicato.
 - Divieto di accesso al pubblico se non autorizzato in base al Decreto Legislativo del 21 marzo 2005 n. 73, con esclusiva finalità didattica o divulgativa.

- I requisiti obbligatori per i Santuari - Rifugi faunistici sono :
 - Collegamento ad un Cras di riferimento tramite convenzione sottoscritta da ambo le parti . Il Cras, sulla base della convenzione, garantirà la disponibilità del Veterinario per il controllo del benessere degli animali o, qualora ve ne sia necessità, il ricovero dell'animale presso il Cras.
 - Strutture autorizzate dagli enti competenti
 - Dimensioni e limiti di presenza animali in base alla capienza della struttura tenendo conto del rispetto dei migliori standard di gestione per gli animali in rapporto alle loro esigenze fisiologiche ed etologiche specie specifiche .
 - Competenza tecnica del personale dimostrata e comunicata
 - Garanzie di biosicurezza con protocollo definito e comunicato.
 - Divieto di accesso al pubblico se non autorizzato in base al Decreto Legislativo del 21 marzo 2005 n. 73.

Non è richiesto il riconoscimento per le strutture veterinarie sul territorio, che possono operare in soccorso di animali nei limiti delle competenze e comunque con limite di degenza di 24 h per gli ambulatori veterinari e a fine cura per le cliniche.

MODALITA' E CRITERI DI RICONOSCIMENTO DELLE STRUTTURE CHE OPERANO NEL SISTEMA REGIONALE DI SOCCORSO FAUNA SELVATICA

Il Decreto Dirigenziale di riconoscimento è rilasciato dal Settore competente della Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale, sentito il referente dell'ASL Centro per la materia in questione, e di norma prevede limiti di ambito e di specie, in coerenza con le caratteristiche del territorio. Copia del suddetto decreto viene trasmessa al Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio.

RICHIESTA RICONOSCIMENTO:

La richiesta di riconoscimento è presentata dal responsabile legale della struttura al Settore competente della Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale.

Nella domanda deve essere indicato in via esplicita:

- nome della struttura,
- localizzazione,
- riferimenti del responsabile
- specie da custodire

- numero posti disponibili per specie
- autorizzazione o riconoscimento pregresso, ove presente.

La domanda deve essere corredata da planimetria con evidenza della finalizzazione di spazi ed ambienti. Devono essere rispettati i seguenti **requisiti strutturali**:

- Dimensioni e limiti di presenza animali in base alla capienza della struttura tenendo conto del rispetto dei migliori standard di gestione per gli animali in rapporto alle loro esigenze fisiologiche ed etologiche specie specifiche
- Recinzioni adeguate, spazi confinati con superfici sanificabili
- Deve essere garantita la separazione tra specie e la possibilità di isolamento
- Deve essere garantita la sicurezza degli animali e del personale.
- Deve essere disponibile acqua pulita
- Deve essere presente uno spazio confinato e protetto per i trattamenti sanitari, ambulatorio veterinario o medicheria o, in alternativa, convenzione con struttura sanitaria esterna.

La domanda deve essere corredata dalla evidenza documentale dei seguenti **requisiti gestionali**:

- Inserimento della struttura nel Sistema Regionale di Soccorso, attraverso presa d'atto della struttura Regionale di coordinamento.
- Incarico ed accettazione da parte di un Medico Veterinario Responsabile e garanzia di assistenza h24
- Lista del personale, anche volontario, impegnato nella struttura, con relativa copertura assicurativa.
- Competenza tecnica del personale dimostrata e comunicata.
- Garanzia di costante tracciabilità degli animali custoditi, con protocollo definito e comunicato
- Garanzie di biosicurezza con protocollo definito e comunicato.
- Divieto di accesso al pubblico se non autorizzato in base al Decreto Legislativo del 21 marzo 2005 n. 73, con esclusiva finalità didattica o divulgativa.

I requisiti obbligatori integrativi per i Santuari - Rifugi faunistici sono :

- Evidenza del collegamento ad un CRAS di riferimento, tramite convenzione sottoscritta da ambo le parti . Il CRAS, sulla base della convenzione, garantirà la disponibilità del Veterinario per il controllo del benessere degli animali o, qualora ve ne sia necessità, il ricovero dell'animale presso il CRAS.

Nell'atto di riconoscimento potranno essere definiti specifici requisiti o modalità di gestione della fauna affidata.